



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.246 del 31-12-2020	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SMALTIMENTO SERBATOIO IN CEMENTO-AMIANTO UBIcato SU TERRENO PROSPICIENTE VIA D'ANNUNZIO- DITTA PROGRAMMA AMBIENTE SRL
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Visto che un serbatoio in cemento-amianto è stato abbandonato in Via D'Annunzio su appezzamento di terreno prospiciente la strada comunale, di fianco al civico 14;

Precisato che il serbatoio è stato abbandonato all'interno del lotto, non nella fascia di rispetto stradale, ma che lo stesso risulta accessibile da chi transita in strada in quanto il terreno non risulta recintato;

Rilevato che potrebbero presentarsi problemi di salute pubblica in caso di frantumazione/danneggiamento dello stesso con conseguente rilascio di particelle in atmosfera;

Evidenziato che il terreno sul quale è stato abbandonato il serbatoio risulta catastalmente intestato a soggetti attualmente deceduti;

Atteso pertanto che i proprietari non sono certamente i responsabili dell'abbandono di rifiuti;

Ritenuto pertanto dover:

- sporgere regolare denuncia contro ignoti per abbandono di rifiuti;
- provvedere alla rimozione del materiale a tutela della salute pubblica, con rivalsa nei confronti dei responsabili l'abbandono se individuati dalle forze dell'ordine;

Richiesto pertanto un preventivo alla ditta Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Monteprandone AP p.iva 01292410444;

Visto che la ditta ha richiesto l'importo di € 800,00 oltre iva per l'espletamento del servizio di che trattasi;

Ritenuto tale importo congruo e vantaggioso per l'ente;

Atteso che l'importo di € 976,00 iva inclusa risulta disponibile al capitolo 1730/2 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

VISTO l'art.36 del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs.n.50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia ed in particolare l'art.36 comma 2 lettera a);

RICHIAMATO l'art. 37 del medesimo decreto rubricato: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che ivi a stralcio si riporta:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare

procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

PRESO ATTO:

- che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

- che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dal dovere di prenderne in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l'eventuale confronto comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta permetta di ottenere proposte economiche e tecnico-qualitative ulteriormente vantaggiose;

- che pertanto, prima di procedere all'acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una convenzione Consip con oggetto comparabile a quella in corso;

- che qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è necessario rispettare i parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti;

RILEVATO CHE allo stato attuale non risulta essere attiva convenzione Consip per il prodotto in oggetto;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:

- categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (*DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo decorrente dal 09.08.2016*);
- categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;
- categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 comma 512 ;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

RILEVATO CHE a seguito di consultazione del portale MePA il servizio non risulta disponibile;

EMERSO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

RITENUTO dover provvedere in merito;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

RITENUTO:

-CHE l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

Atteso che la scelta effettuata risponde ai criteri di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

RICHIAMATO altresì l'art.151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DETERMINA

CHE LE PREMESSE siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il serbatoio abbandonato in Via D'Annunzio su appezzamento di terreno prospiciente la strada comunale, di fianco al civico 14 potenzialmente potrebbe costituire pericolo per la salute pubblica;

Di affidare pertanto ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 alla ditta Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Montepandone AP p.iva 01292410444 il servizio di smaltimento rifiuti contenenti amianto (serbatoio abbandonato in Via D'Annunzio su appezzamento di terreno prospiciente la strada comunale, di fianco al civico 14) al prezzo richiesto ed approvato di € 800,00 oltre iva;

Di procedere, conseguentemente, all'impegno dell'importo complessivo di Euro 976,00 sul cap. 1730/2 del bilancio di esercizio finanziario anno 2020, che presenta sufficiente disponibilità, a favore della ditta Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Montepandone AP p.iva 01292410444;

DI PROCEDERE ad azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'abbandono, se individuati dalle forze dell'ordine;

Di dare atto che la liquidazione viene demandata ad atto successivo;

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
F.to.Dott.Ing. Antonella D'Angelo

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna

IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SMALTIMENTO SERBATO N. 312 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
<i>Capitolo</i> 1730 <i>Articolo</i> 2 SPESE DI MANUTENZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SMALTIMENTO SERBATOIO IN CEMENTO-AMIANTO UBICATO SU TERRENO PROSPICIENTE VIA DANNUNZIO- DITTA PROGRAMMA AMBIENTE SRL	
<i>Importo</i>	2020	€. 976,00

Lì 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giglio Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 25-01-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti